



ELABORATO
10

Variante n.2 al Piano degli Interventi
Piano Regolatore Comunale, L.R. n. 11/2004

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'



Amministrazione e coordinamento:

Il Sindaco
Pierluigi Mosca

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Arch. Daniele Lazzarin

Il Progettista:
Arch. Daniele Lazzarin

Adottato dal Consiglio Comunale
in data _____

Approvato dal Consiglio
Comunale
in data _____

Data:
Luglio 2019



Indice

1. Premessa	3
2. Metodologia del procedimento	3
2.1. I Riferimenti Normativi	3
2.2. Contenuti e struttura della relazione	4
2.3. Procedura di verifica di assoggettabilità	4
2.4. Elenco Autorità competenti	4
3. Descrizione del piano	5
3.1. Descrizione del Piano degli interventi	5
3.1.1. <i>Piano degli Interventi</i>	5
3.1.2. <i>Art.1 - Richiamo alle disposizioni di legge</i>	5
3.1.3. <i>Art. 2 - Disposizioni generali e contenuti prevalenti</i>	5
3.1.4. <i>Il Piano degli Interventi nella nuova Legge Urbanistica</i>	6
3.1.5. <i>Elaborati della Variante 4 al PI</i>	6
3.1.6. <i>Art. 4 - Applicazione del P.I.</i>	7
3.1.7. <i>Art. 5 - Attuazione del P.I.</i>	7
3.1.8. <i>Tempistiche e procedura</i>	7
3.1.9. <i>Compatibilità con gli strumenti di Pianificazione</i>	8
3.1.10. <i>Art. 15 - Norme di tutela idraulica e idrogeologica</i>	8
3.1.11. <i>Art. 22 - Destinazioni d'uso per le zone rurali</i>	9
3.2. <i>Art. 71 - Zona agricola "E"</i>	9
4. Verifica di coerenza con i piani sovraordinati	11
5. Analisi ed effetti del piano sulle componenti ambientali	11
5.1. Aria	11
5.2. Acqua	19
<i>Livello di Inquinamento dei Macrodescrittori (LIM) ai sensi del D. Lgs.152/99</i>	20
<i>Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per la valutazione dello Stato Ecologico (LIMeco) ai sensi del D.M. 260/10</i>	21
5.3. Paesaggio e Biodiversità	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.3.1. <i>Carta della Natura della Regione Veneto</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.4. Inquinamento acustico	21
5.5. Inquinamento luminoso	21
6. Valutazione degli effetti	22
7. Considerazioni conclusive	22



Premessa

Il Comune di Papozze è dotato di Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) approvato in sede di conferenza di servizi del 20.12.2013 e ratificato dalla Giunta Regionale del Veneto con Delibera Giunta Regionale n. 343 del 25.3.2014, pubblicata sul BUR n. 39 del 11.4.2014;

Tale piano, di carattere strategico e strutturale, ha recepito, nella definizione delle azioni strategiche da intraprendere nell'arco di validità temporale del piano, alcuni interventi di trasformazione urbanistica, attraverso la forma del programma complesso di progetto, da attuarsi mediante la preventiva definizione di accordi pubblico / privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004.

Tale documento conoscitivo e valutativo si configura, pertanto, come strumento tecnico a supporto dell'Autorità procedente e dell'Autorità competente per la VAS, chiamate a decidere qual esito procedurale assegnare alla proposta di accordo, ovvero: esclusione dalla VAS o avvio del complessivo processo di VAS.

Metodologia del procedimento

I Riferimenti Normativi

A livello europeo la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è stata introdotta dalla **Direttiva 2001/42/CE** del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 con lo scopo di integrare la dimensione ambientale all'interno di piani e programmi per valutare gli effetti che questi strumenti producono sull'ambiente, promuovendo lo sviluppo sostenibile e garantendo un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana. L'articolo 3 - "Ambito d'applicazione" dispone che i piani ed i programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente devono essere sottoposti ad una valutazione ambientale: il paragrafo 3 dello stesso articolo precisa poi che per i piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree di livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente.

Con il **D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale"** e **Correttivo D.Lgs. n° 4/2008** la direttiva europea VAS è stata recepita a livello nazionale. In particolare il codice dell'ambiente stabilisce all'articolo 6 "Oggetto della disciplina", punto 3, è prevista una norma di deroga all'assoggettamento a VAS per piani e programmi relativi a piccole aree locali o per varianti minori degli stessi qualora l'autorità competente, a seguito dell'attivazione della procedura di "verifica di assoggettabilità" ai sensi dell'art. 12 del medesimo decreto, valuti che non ci siano impatti significativi sull'ambiente.

A livello regionale, in Veneto la Valutazione Ambientale Strategica è stata introdotta **dall'articolo 4 dalla L.R. 11/2004** e ed dalla **DGRV 791/2009** "Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali" e l'allegato F - Procedure per la verifica di assoggettabilità a VAS, definisce la procedura di Verifica di Assoggettabilità. Successivamente, l'**articolo 40 della LR 13/2012** (Legge Finanziaria) individua quali piani attuativi devono essere soggetti a VAS:

a) i piani urbanistici attuativi (PUA) di piani urbanistici generali non assoggettati a Valutazione ambientale strategica (VAS) e gli accordi di programma, sono sottoposti a VAS, solo nel caso in cui prevedano progetti o interventi sul territorio riconducibili agli elenchi contenuti negli Allegati II, III e IV della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) sono sottoposti a VAS i piani urbanistici attuativi (PUA) di piani urbanistici generali già sottoposti a VAS, qualora prevedano la realizzazione di progetti o interventi di cui agli Allegati II, III e IV della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non previsti o non valutati in sede di approvazione del piano urbanistico di cui costituiscono attuazione."

Con **sentenza della Corte Costituzionale 58 del 25.03.2013** viene dichiarata l'illegittimità costituzionale del sopracitato articolo 40, comma 1, della legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13.

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 1646 del 07 agosto 2012 "Linee di indirizzo applicative a seguito del cd Decreto Sviluppo, con particolare riferimento alle ipotesi di esclusione già previste dalla Deliberazione n.791/2009 e individuazione di nuove ipotesi di esclusione e all'efficacia della valutazione dei Rapporti



Ambientali di PAT/PATI” e successivo **parere della Commissione Regionale VAS n. 84 del 03 Agosto 2012** viene definito al punto A i piani esclusi dalla Verifica di Assoggettabilità.

Delibera di Giunta Regionale n. 1717 del 3 ottobre 2013 “Presa d’atto del parere n. 73 del 2 luglio 2013 della Commissione regionale VAS “Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 40, comma 1, della Legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all’art. 14 della Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4.”. Con la presente deliberazione la Giunta regionale, prende atto del parere della Commissione regionale VAS n. 73 del 2 luglio 2013 per fornire alcune linee di indirizzo applicativo agli operatori del settore siano essi soggetti pubblici, proponenti privati o professionisti per la VAS a seguito della Sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale, inoltre vengono chiarite le tipologie di piani da sottoporre o meno alla VAS, la documentazione tecnico-amministrativa da produrre e sottoporre all’ente competente e chiarisce le modalità procedurali del processo di Verifica di Assoggettabilità alla VAS.

Contenuti e struttura della relazione

Il presente Rapporto Ambientale Preliminare contiene le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell’allegato II della Direttiva, dell’allegato I del D.Lgs 152/2006 e dell’allegato F della DGRV 791/2009.

Il documento ha la seguente struttura:

- caratteristiche del piano degli interventi e in particolare: ubicazione, natura, dimensioni e condizioni operative;
- coerenza del piano con gli strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinati e comunale;
- stato ambientale dell’area di analisi, intesa come descrizione delle principali componenti ambientali;
- caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
 - probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
 - carattere cumulativo degli effetti;
 - rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti);
 - entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
 - valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite, dell’utilizzo intensivo del suolo.
- linee guida per l’attuazione dell’intervento con criteri di sostenibilità.

Il Rapporto Preliminare Ambientale, così come redatto costituisce l’elaborato unico della Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS.

Procedura di verifica di assoggettabilità

L’autorità procedente trasmette alla Commissione Regionale VAS la delibera di adozione, il Rapporto Ambientale Preliminare e l’elenco delle autorità competenti in materia ambientale.

La Commissione Regionale VAS con riferimento alle **autorità ambientali, approva o modifica l’elenco**, e successivamente invia il rapporto alle autorità ambientali individuate per l’ottenimento dei pareri che devono pervenire **entro 30 giorni** dalla data di trasmissione all’ente.

Entro 90 giorni dal ricevimento del Rapporto Ambientale Preliminare la Commissione Regionale VAS, sentita l’autorità procedente e tenuto conto dei pareri pervenuti **emette il provvedimento finale motivato** di assoggettabilità o esclusione della valutazione VAS, con le eventuali prescrizioni ed indicazioni di cui l’autorità procedente dovrà tener conto nella successiva fase di approvazione definitiva del piano.

La Commissione Regionale VAS provvede alla pubblicazione sul BUR e sul proprio sito web del provvedimento finale di verifica di assoggettabilità.

Elenco Autorità competenti

L’informazione e la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti territorialmente



interessati e del pubblico interessato sono aspetti rilevanti e indispensabili del procedimento di VAS, al fine anche di perseguire obiettivi di qualità nella pianificazione.

La comunicazione e l'informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato volto a informare i soggetti, anche non istituzionali, interessati alla decisione per consentirne l'espressione dei diversi punti di vista.

Di seguito l'elenco delle autorità competenti in materia ambientale che possano essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione della Variante al Piano degli Interventi:

Comune di Papozze;
Ente Parco del Delta del Po;
Amministrazione Provinciale di Rovigo;
Regione Veneto Bacino Idrografico Adige Po;
Soprintendenza Beni Ambientali – Archeologici Architettonici di Verona;
AIPO;
Arpav;
A.U.L.S.S. 5 Polesana;
Consorzio di Bonifica Adige Po;
C.C.I.A.A.;
Carabinieri Forestali;
Servizio Forestale Regionale;
Agenzia delle Dogane;
Agenzia del Demanio.

Descrizione del piano

Descrizione del Piano degli interventi

La legge urbanistica regionale 23 Aprile 2004 n. 11 modifica le norme sul governo del territorio introducendo il Piano di Assetto del Territorio e successivamente il Piano degli Interventi.

Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo del territorio comunale, il Piano degli Interventi (PI) disciplina gli interventi di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni in conformità alle indicazioni del PAT e coordinandosi con il bilancio pluriennale comunale e con il programma triennale delle opere pubbliche.

Piano degli Interventi

Il P.I. accoglie le indicazioni derivanti dal PAT approvato.

La prima variante al Piano degli Interventi è stata approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 del 23.2.2016.

Art.1 - Richiamo alle disposizioni di legge

Il P.I. è lo strumento urbanistico operativo che, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 11/2004, in coerenza e in attuazione del P.A.T., individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio, programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità.

Gli interventi di natura urbanistica e edilizia devono rispettare la legislazione nazionale e regionale vigente, la disciplina urbanistica del Piano Regionale Territoriale di Coordinamento (P.T.R.C.) e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.).

Sono abrogate le disposizioni locali in contrasto con le presenti Norme Tecniche Operative.

Art. 2 - Disposizioni generali e contenuti prevalenti

La Presente variante n. 2 al Piano degli Interventi (P.I.), relativa alla riclassificazione di aree edificabili in aree senza alcuna capacità edificatoria, attua quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 4/2015 sul tema delle varianti verdi.

Il PI ha una validità quinquennale con decorrenza a partire dalla sua definitiva approvazione. Alla scadenza di suddetto termine decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture ed aree per servizi per le quali non siano stati



approvati i relativi progetti esecutivi, ad accordi pubblico-privato, nonché i vincoli preordinati all'esproprio di cui all'art.34 della L.R. n.11/2004. In tali ipotesi, fino a nuova disciplina urbanistica, sia applica l'art.33 della L.R. 11/2004 ("Aree non pianificate").

Il Piano degli Interventi nella nuova Legge Urbanistica

La disciplina del piano degli interventi è radicalmente innovativa, in particolare quando impone la contestuale programmazione dei tempi di attuazione delle previsioni e delle risorse finanziarie a ciò indispensabili e quando consente forme di partecipazione dei privati nella fase di definizione degli obiettivi e contenuti del piano.

L'art. 17 della legge, individua il contenuto del piano degli interventi, mentre, l'art. 12, chiarisce che "il piano degli interventi (PI) è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture della mobilità".

Il Piano degli Interventi in coerenza e in attuazione del [Piano di Assetto del Territorio \(PAT\)](#) sulla base del quadro conoscitivo aggiornato provvede a:

- suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo le modalità stabilite dallo specifico [atto d'indirizzo](#);
- individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di Piano Urbanistico Attuativo o di comparti urbanistici;
- definire i parametri per la individuazione delle varianti ai PUA;
- individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;
- definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare;
- definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione;
- individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e sostenibilità ambientale;
- definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle relative a reti e servizi di comunicazione;
- individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti, nonché quelle da trasferire anche mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi e l'utilizzo di eventuali compensazioni;
- dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e alle zone agricole;
- dettare la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri settori con particolare riferimento alle attività commerciali, al piano urbano del traffico, al piano urbano dei parcheggi, al piano per l'inquinamento luminoso, al piano per la classificazione acustica e ai piani pluriennali per la mobilità ciclistica.

Elaborati della Variante 2 al PI

Gli obiettivi e i contenuti della quarta variante al Piano degli Interventi del Comune di Papozze sono contenuti nella Relazione Programmatica.

La presente variante è costituita dai seguenti elaborati:

- Elab. 01.a zonizzazione intero territorio – vigente
- Elab. 01.a zonizzazione intero territorio – variante
- Elab. 01.b zonizzazione intero territorio – vigente
- Elab. 01.b zonizzazione intero territorio – variante
- Elab. 02.a zone significative – Papozze centro - vigente
- Elab. 02.a zone significative – Papozze centro – variante
- Elab. 02.a zone significative – Panarella - vigente
- Elab. 02.a zone significative – Panarella – variante



- Elab. 03.a Vincoli e Tutele
- Elab. 03.b Vincoli e Tutele
- Elab. 04 Norme Tecniche Operative
- Elab. 07 Relazione Programmatica;
- Elab. 09 Vinca – Allegato E DGR n. 1400 del 29.8.2017 con Relazione Tecnica
- Elab. 10 Verifica di Assoggettabilità;

Tutte le indicazioni normative del vigente PI non vengono modificate, la zonizzazione è modificata per i terreni elencati nella tabella seguente:

Foglio	Mappale
5	39
	159
6	146
	152
7	20
	173
	175
	176
	177

Foglio	Mappale
9	539
	1461
	349
	51
	141
	144
	588
	315
	1456

Foglio	Mappale
	134
	50
10	32
	34
	252
	358

Art. 4 - Applicazione del P.I.

Il PI si applica a tutto il territorio comunale secondo le prescrizioni di cui alle presenti norme e le indicazioni delle tavole di progetto.

Art. 5 - Attuazione del P.I.

Il P.I. è attuato mediante:

1. interventi edilizi diretti;
2. Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) di iniziativa pubblica, privata o congiunta, anche a seguito di accordi tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art.6 L.R. 11/2004 o accordi di programma, ai sensi dell'art.7 della L.R. 11/2004;
3. progetti di coordinamento urbanistico;
4. intervento unitario/ permesso di costruire convenzionato;
5. comparti urbanistici, come definiti all'art.21 della L.R. 11/2004.

Le scelte strutturali e le azioni strategiche individuate nel P.A.T. trovano attuazione nel P.I. preferibilmente attraverso pratiche di perequazione urbanistica.

Tempistiche e procedura

La procedura per la formazione del Piano degli Interventi è regolata dall'art. 18 della Legge Regionale n.



11/2004 ed è di seguito descritta:

- 1 Il Sindaco predispone un documento in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra presso la sede del Comune nel corso di un apposito Consiglio Comunale.
- 2 Il Piano degli Interventi è adottato e approvato dal consiglio comunale.
- 3 Entro otto giorni dall'adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale; il Comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.
- 4 Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il Consiglio Comunale decide sulle stesse ed approva il piano.
- 5 Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla Regione ed è depositata presso la sede del Comune per la libera consultazione.
- 6 Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la pubblicazione sul BUR dell'avvenuta approvazione da effettuarsi a cura del Comune.
- 7 Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio di cui all'art. 34. In tali ipotesi, fino ad una nuova disciplina urbanistica, si applica l'art. 33.
- 8 Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure di cui al presente articolo.
- 9 L'approvazione del piano e delle sue varianti comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili espressamente indicate, salvo che i relativi lavori siano oggetto di convenzione urbanistica già sottoscritta ed efficace.

Compatibilità con gli strumenti di Pianificazione

Il P.I. si attua nel rispetto ed in coerenza alle indicazioni riportate negli strumenti di pianificazione di livello superiore, con particolare attenzione al PAT, al PRG ed alle sue Varianti.

Rispetto alla pianificazione comunale sono state recuperate tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nelle tavole e nelle norme che potevano avere ripercussioni immediate sulla gestione delle trasformazioni. Il piano degli interventi entra nel dettaglio delle previsioni individuate dal PAT attraverso una rilettura delle previsioni del PRG vigente condotta, verificando e recependo i vincoli presenti:

- Vincoli Paesaggistici (D. Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii.);
- Vincoli derivanti degli altri strumenti di pianificazione (PTRC, PTCP, PAT, PRG, Piano Paesaggistico);
- Vincolo idrogeologico;
- Vincoli di altro tipo (rispetto stradale, metanodotti, elettrodotti, cimiteriali, depuratori, forestale, ecc.);

Art. 15 - Norme di tutela idraulica e idrogeologica

Al fine di realizzare una dinamica dell'uso del suolo rispettosa dei principi di salvaguardia idrogeologica e di riduzione del rischio idraulico, sulla base del quadro conoscitivo e delle informazioni acquisite, nonché in coerenza con quanto previsto dalla D.G.R. n° 2948 del 06/10/2009, le nuove urbanizzazioni, la modifica in corso d'opera delle esistenti e la costruzione di complessi immobiliari anche se privi di strumento attuativo, potranno avere luogo previa autorizzazione idraulica degli Enti competenti.

Sulla base di dette norme è quindi necessario valutare la compatibilità idraulica dei nuovi strumenti urbanistici; in particolare la procedura deve essere applicata *"agli strumenti urbanistici generali o varianti generali o varianti che comportino una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico"*. Dalla valutazione si deve desumere *"che non venga aggravato l'esistente livello di rischio idraulico né viene pregiudicata la possibilità di riduzione attuale e futura di tale livello"*.

La valutazione deve indicare *"le misure compensative introdotte nello strumento urbanistico ai fini del rispetto delle condizioni esposte"*.

Gli interventi, sia puntuali, che di trasformazione urbanistica dovranno attenersi a quanto previsto dalla



compatibilità idraulica approvata dai consorzi di competenza e dal Genio Civile.

In tutto il territorio comunale la pianificazione urbanistica, coerentemente con i livelli di pianificazione di grado superiore, in particolare provinciale, è tenuta a fare sì che le nuove urbanizzazioni non contribuiscano ad aggravare le condizioni di pericolosità geomorfologica e idraulica-idrogeologica.

Si richiamano in questa sede tutte le disposizioni contenute negli Artt. 13, 25 e 26 delle N.T. del P.A.T. di Papozze.

Art. 22 - Destinazioni d'uso per le zone rurali

Nel territorio agricolo (Z.T.O. E Agricola) sono ammesse, in coerenza con quanto stabilito dal P.A.T. e dalla L.R. n. 11/2004, le sole destinazioni d'uso connesse all'attività agricola, siano esse destinate alla residenza che a strutture agricolo-produttive.

I fabbricati non più funzionali all'attività agricola classificati da una relazione tecnico agronomica da parte di un agronomo abilitato, potranno subire variazioni di destinazioni d'uso con destinazioni compatibili con la zona agricola, con volumetria non superiore a 400 mc.

Eventuali destinazioni d'uso diverse, ovvero cambi di destinazione d'uso con volumetria superiore ai 400 mc, dovranno essere definiti attraverso apposite schedature puntuali nel P.I.

Per quanto concerne le destinazioni d'uso ammesse in Z.T.O. N.R.A. - Nuclei residenziali in ambito agricolo e Z.T.O. NED - Nuclei di edificazione diffusa, si rimanda all' Art. 38 e all'Art. 39 delle presenti N.T.O.

Art. 35 - Zona agricola "E"

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Papozze;

L.R. 11/2004 e s.m.i. e Atti di indirizzo;

Piano di Area del Delta del Po;

Piano del Parco del Delta del Po.

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01a/b – Zonizzazione intero territorio comunale scala 1:5000;

Elab. 02a/b- Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina di zona:

Nelle zone agricole sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PATI e dal P.I., esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola e comunque nel rispetto delle indicazioni di cui all'art.44 della L.R. 11/2004, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite con DGRV n. 3178/2004.

Sono ammessi esclusivamente gli interventi in funzione della conduzione delle aziende agricole e quelli ammessi dalle disposizioni legislative regionali (art. 44 LR 11/2004 e DGRV n. 3178/2004):

- a) per interventi agrituristici è sempre consentita la realizzazione di piscine da parte delle aziende in deroga ai requisiti di cui al comma 2 e, in deroga ai requisiti di cui ai commi 2 e 3, da parte delle attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast, delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico, nonché delle attività ricettive in residenze rurali, di cui rispettivamente alle lettere c), d) e f) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";
- b) sono consentiti interventi per la realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno, privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palesemente mobili, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, legnaie nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo, che dovranno avere una superficie complessiva massima di 25 mq. (pari alla somma della superficie dei singoli manufatti presenti sul mappale), altezza media non superiore a 2,50 ml.; tali manufatti, salvo la loro realizzazione in area vincolata, sono subordinati a Comunicazione di Inizio Lavori (CIL);
- c) sono consentiti interventi di ricomposizione, accorpamento delle superfetazioni esistenti così come definito dall'Art. 18 delle presenti norme.
- d) In funzione dell'attività agricola è consentita la realizzazione di serre tunnel a campata singola o



multipla, sprovviste di opere in muratura, con struttura portante costituita da elementi modulari amovibili e coperture in film plastici, secondo quanto disposto dall'Art. 44, comma 6 bis, della L.R. n. 11/2004, aventi le caratteristiche tecnologiche ed elementi funzionali accessori di cui alla specifica D.G.R.V n. 315/2014.

La nuova edificazione deve rispettare il modello insediativo dei fabbricati attigui, disponendosi in cortina, in adiacenza, a corte, etc., articolando i volumi edilizi conformemente al modo tradizionale di disporsi dell'edificio rispetto all'orientamento, all'andamento del terreno ed alla viabilità di accesso.

Si richiamano i seguenti criteri:

- a) le nuove edificazioni dovranno essere collocate in aree contigue agli edifici preesistenti e comunque entro ambiti che garantiscano la massima tutela dell'integrità del territorio agricolo; esse inoltre dovranno essere in armonia con le forme tradizionali locali dell'edilizia rurale, nel rispetto degli allineamenti plano altimetrici delle preesistenze.
- b) sono consentiti impianti sportivi, ad uso strettamente privato, quali campi da tennis, da bocce, piscine, ecc. in prossimità delle abitazioni, ed in ogni caso entro un raggio massimo di 20 ml dalla casa di abitazione. Le piscine non possono avere superficie maggiore di 50 mq e non devono essere poste in aree troppo emergenti e visibili;
- c) eventuali nuove strade necessarie al collegamento dei fondi o per esigenze produttive agricole devono di norma utilizzare i tracciati esistenti (capezzagne, sentieri, ecc.) e comunque seguire gli allineamenti fondiari avendo cura di prevedere modalità costruttive atte a garantire un corretto inserimento ambientale. Non è consentita l'asfaltatura delle strade poderali;
- d) la creazione di nuovi accessi nella pubblica viabilità è consentita esclusivamente nel caso di riscontrare necessità al fine di una razionale utilizzazione del fondo;
- e) dovrà essere prevista la salvaguardia dei filari alberati esistenti, dei fossi di scolo e dei canali irrigui, evitando tombinature non indispensabili alla funzionalità del fondo.

Caratteristiche tipologiche: ogni edificazione deve essere in armonia con le forme tradizionali locali dell'edilizia rurale.

Per le aggregazioni edilizie, gli edifici e i manufatti individuati ai sensi dell'ex art. 10 della L.R. 24/85 che presentano caratteristiche di beni culturali o ambientali, gli interventi e le destinazioni d'uso ammessi sono individuati in appositi elaborati di rilevazione.

Per tali zone si prescrivono i seguenti indici stereometrici:

- numero massimo di piani abitabili: 2 più il sottotetto;
- altezza massima dei fabbricati: 7.50 m, salvo il caso di costruzioni particolari o speciali, come silos, serbatoi idrici, etc.

Distanze dei fabbricati dal confine stradale: fatte salve le maggiori distanze che possono essere stabilite per i singoli casi, la distanza dalla strada del fabbricato o corpo di fabbrica non dovrà essere inferiore a ml. 60 per le autostrade ed i raccordi delle stesse alla rete viaria della zona, se riconosciuti tali; a ml. 40 dalla strada statale comprendenti itinerari internazionali, dai raccordi autostradali non riconosciuti, dalle strade di scorrimento veloce; a ml. 30 dalle strade statali non comprese tra quelle della categoria precedente e dalle strade comunali e provinciali con sede superiore o uguale a ml. 10,50; a ml. 20 dalle strade provinciali e comunali non comprese nella categoria precedente. Come disciplinato dall'art. 48, comma 7ter, lett. e) della L.R. n.11/2004, per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del vigente piano regolatore generale ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al DM 1° aprile 1968, n. 1404 e in quelle di rispetto al nastro stradale e alle zone umide vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici generali, sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, compresa la demolizione e la ricostruzione in loco oppure in area agricola adiacente, sempre che non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale o sul bene da tutelare.

Distanza dai confini: dovrà essere rispettata una distanza minima dai confini di proprietà di 5,00 m.

Per quanto attiene alle particolari prescrizioni sugli aspetti tipologici architettonici, morfologici e di inserimento ambientale e paesaggistico dell'edilizia rurale, si rimanda a quanto delineato dal Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale.



Verifica di coerenza con i piani sovraordinati

La variante di che trattasi, ovvero la riclassificazione di un terreno da ZTO edificabile a verde privato o Zona Agricola E, risulta coerente con la pianificazione sovraordinata così come già in precedenza verificato con la variante n. 1 al Piano degli Interventi.

Analisi ed effetti del piano sulle componenti ambientali

Aria

L'area interessata dal progetto riguarda alcuni terreni in località Papozze e Panarella del Comune di Papozze. Nelle vicinanze non sono presenti stazioni di misura della qualità dell'aria, tuttavia i rilevamenti effettuati da ARPAV presso diverse centraline collocate in provincia di Rovigo dimostrano come non vi sia una significativa differenza tra le concentrazioni misurate nelle stazioni di fondo rispetto alle altre stazioni dislocate in prossimità dei centri abitati. L'unica eccezione è rappresentata dalla città di Rovigo. I dati più recenti fanno riferimento ad una campagna di rilevamenti della qualità dell'aria effettuata da ARPAV mediante stazione rilocabile nel vicino comune di Porto Viro, che si è svolta dal 22-01-2013 al 25-02-2013 nel semestre invernale e dal 20-05-2013 al 15-07-2013 nel semestre estivo.

La stazione rilocabile di monitoraggio è dotata di analizzatori in continuo per il campionamento e la misura degli inquinanti chimici previsti dalla normativa e più precisamente:

- monossido di carbonio (CO)
- anidride solforosa (SO₂)
- ossidi di azoto (NO_x) e biossido di azoto (NO₂)
- ozono (O₃)
- particolato PM 10 (tramite campionamento manuale dei filtri e successiva analisi in Laboratorio).

Sul particolato PM10 si è provveduto inoltre a determinare la concentrazione di microinquinanti:

- metalli pesanti (mercurio, arsenico, nichel, cadmio, piombo)
- IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) (come B[a]P, Benzo(a)Pirene).

Sono stati misurati in continuo alcuni parametri meteorologici (funzionali esclusivamente all'interpretazione dei dati analitici) quali temperatura, umidità relativa, pressione atmosferica, velocità del vento prevalente, direzione del vento prevalente e globale.

Inoltre sono state realizzate campagne dedicate all'indagine degli inquinanti volatili organici (detti BTEX ossia Benzene, Toluene, Etilbenzene e Xilene) mediante l'impiego di Radielli, che utilizzano la tecnica del campionamento passivo.

La normativa di riferimento è costituita dal D. Lgs. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", che istituisce un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, abrogando il corpus normativo previgente in materia. Il decreto stabilisce:

- a) i valori limite per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo e PM10;
- b) i livelli critici per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e ossidi di azoto;
- c) le soglie di allarme per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e biossido di azoto;
- d) il valore limite, il valore obiettivo, l'obbligo di concentrazione dell'esposizione e l'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione per le concentrazioni nell'aria ambiente di PM2.5 (di questi a livello regionale si considera solo il valore limite poiché gli altri indicatori sono da calcolarsi a livello nazionale);
- e) i valori obiettivo per le concentrazioni nell'aria ambiente di arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene;
- f) i valori obiettivo, gli obiettivi a lungo termine, le soglie di allarme e le soglie di informazione per l'ozono.

PM10

I dati misurati con stazione rilocabile di monitoraggio della qualità dell'aria di Porto Viro sono stati confrontati con i dati misurati presso la stazione di riferimento più vicina, ovvero con la centralina fissa di Porto Tolle, per quanto riguarda NO₂, NO_x, e SO₂, e Porto Levante, per quanto riguarda PM10 e Ozono,



classificate quale “stazione di background suburbano”.

Le stazioni di Porto Tolle e Porto Levante sono punti di monitoraggio ARPAV fissi ed eseguono misure in continuo per tutto il periodo dell’anno. I dati desunti dalle due stazioni fisse più quella rilocabile fungono pertanto da riferimento per l’area oggetto della proposta di intervento.

SEMESTRE INVERNALE

I dati di PM10 registrati nel semestre invernale oggetto di misura si attestano con medie su valori pari a 42 µg/m3, similmente al campionatore di Porto Levante (32 µg/m3).

Per quanto riguarda l’esposizione acuta a Porto Viro sono stati registrati 9 superamenti del Valore Limite di legge di 50 µg/m3 (da non superarsi per più di 35 giorni all’anno) mentre i superamenti riscontrati a Porto Levante nello stesso periodo sono stati 7.



PM ₁₀ - 22 Gennaio 2013 - 25 Febbraio		
	PORTO VIRO	PORTO LEVANTE
Numero giorni campionati	32	32
Numero giorni validi	26	31
% misure validate/giorni di monitoraggio	81,3	96,9
media periodo (µg/m3)	42	32
numero superamenti VL 50 µg/m3	9	7

SEMESTRE ESTIVO

Per quanto riguarda il semestre estivo le medie si attestano su 18 µg/m3 a Porto Viro e 13 µg/m3 a Porto Levante. A Porto Viro non sono stati rilevati superamenti del valore giornaliero come a Porto Levante.



PM ₁₀ - 20 Maggio 2013 - 15 Luglio 2013		
	PORTO VIRO	PORTO LEVANTE
Numero giorni campionati	55	55
Numero giorni validi	52	52
% misure validate/giorni di monitoraggio	94,5	94,5
media periodo (µg/m3)	18	13
numero superamenti VL 50 µg/m3	0	0

I dati di PM10 a Porto Levante indicano per l’anno 2013 un valore medio “annuo” (per N= 346 giorni validi monitorati) pari a 21.3 µg/m3 e un numero di 25 giorni di superamento del Valore Limite (da non superare più di 35 volte l’anno).




MONOSSIDO DI CARBONIO (CO)


La Nei grafici 1 e 2 sottoriportati sono rappresentati gli andamenti delle concentrazioni di CO. Tutti i valori sono notevolmente inferiori al Valore Limite di legge di $10 \text{ ng}/\text{m}^3$, calcolato come valore massimo giornaliero su medie mobili di 8 ore.



BIOSSIDO DI AZOTO (NO₂)

Nel periodo di rilevamento non vi sono stati superamenti del Valore Limite orario di 200 µg/m³ previsto dalla normativa.







OSSIDI DI AZOTO (NOx)

La media annua (n° giorni=365) presso la stazione di riferimento di Porto Tolle risulta pari a 29 µg/m³; non c'è stato superamento del limite di legge per la protezione dell'ecosistema (valore medio annuo) di 30 µg/m³ per Porto Tolle.



I valori medi di NOx nei periodi considerati, per Porto Tolle e Porto Viro, sono rispettivamente di: 68 e 48 µg/m³ nel semestre invernale; 8 e 10 µg/m³ nel semestre estivo.





BIOSSIDO DI ZOLFO (SO₂)

In nessun caso vi sono stati superamenti del Valore Limite orario di 350 µg/m³, della Soglia di allarme di 500 µg/m³ e del Valore Limite orario di 24h di 125 µg/m³.







OZONO (O₃)

In entrambi i semestri non vi sono stati superamenti della soglia di allarme pari a 240 µg/m³ e della soglia di informazione oraria pari a 180 µg/m³.

Per quanto riguarda invece il Valore obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana pari a 120 µg/m³ sono stati riscontrati dei superamenti durante il semestre estivo sia nella stazione di Porto Viro (12 superamenti) sia nella stazione di Porto Levante (19 superamenti).



Il monitoraggio effettuato nei periodi (semestre invernale) dal 22/01/2013 al 25/02/2013 e nel periodo (semestre estivo) dal 20/05/2013 al 15/07/2013 a Porto Viro (confrontati con le misure delle stazioni di Porto Tolle e Porto Levante) ha rilevato che le concentrazioni degli inquinanti CO, NO₂, SO₂, riferiti al periodo temporale di misura, rientrano nei limiti previsti dalle normative vigenti.

La concentrazione media del parametro NO_x durante il semestre invernale (dal 22/01/2013 al 25/02/2013) è stata pari a 48 mg/m³, superiore al limite medio annuale per la protezione della vegetazione di 30 mg/m³.



Per il parametro ozono (O₃) sono stati rilevati nel periodo estivo dal 20/05/2013 al 15/07/2013 n. 12 superamenti dell'obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana di 120 µg/m³.
Relativamente ai dati sul particolato inalabile (PM₁₀) si sono riscontrati:
nel periodo (semestre invernale) dal 22/01/2013 al 25/02/2013 su 26 giorni di misura validati si sono rilevati 9 giorni di superamento del valore limite giornaliero (50 µg/m³) per la protezione della salute umana dalle polveri inalabili PM₁₀ da non superarsi per più di 35 giorni/anno, con una percentuale di 34,6 % di giorni di superamento su giorni validi monitorati; mentre il valore medio PM₁₀ è pari a 42,0 µg/m³;
nel periodo (semestre estivo) dal 15/07/2013 al 02/09/2013 su 52 giorni di misura validati non sono stati rilevati superamenti del valore limite giornaliero (50 µg/m³) per la protezione della salute umana dalle polveri inalabili PM₁₀ da non superarsi per più di 35 giorni/anno, con una percentuale 0.0 % di giorni di superamento su giorni validi monitorati; mentre il valore medio PM₁₀ è pari a 18,0 µg/m³;
Da quanto emerso circa i rilevamenti dei valori di emissione dei principali inquinanti nella stazione rilocabile di Porto Viro e stazioni fisse di Porto Levante e Porto Tolle, posta nelle estreme vicinanze del sito oggetto di progetto, si può constatare un sostanziale stato attuale positivo della componente aria.

Parametro	Riferimento normativo	Giudizio sintetico	Sintesi dei principali elementi di valutazione
Polveri fini (PM ₁₀)	D. Lgs. 155/2010		• 9 superamenti del valore limite giornaliero nel periodo di monitoraggio dal 22-01-13 al 25-02-13
Ozono (O ₃)	D. Lgs. 155/2010		• 12 superamenti del valore obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana di 120 µg/m ³ nel periodo di monitoraggio dal 20-05-13 al 15-07-13.
Anidride solforosa (SO ₂)	D. Lgs. 155/2010		Concentrazione ampiamente inferiore al limite previsto dalla normativa.
Biossido di azoto (NO ₂)	D. Lgs. 155/2010		Concentrazione ampiamente inferiore al limite previsto dalla normativa.
Ossidi di Azoto (NO _x)	D. Lgs. 155/2010		Concentrazione media inferiore al limite previsto dalla normativa.
Monossido di carbonio (CO)	D. Lgs. 155/2010		Concentrazione ampiamente inferiore al limite previsto dalla normativa.

Simbolo	Giudizio sintetico
	Positivo
	Intermedio
	Negativo
?	Informazioni incomplete o non sufficienti

Acqua

Ai fini della valutazione dello stato delle acque si è seguita la divisione delle tipologie di acque come da normative e soprattutto secondo la classificazione eseguita da ARPAV. Per tale valutazione si è seguita la seguente classificazione:

- Acque di transizione (che non riguardano il territorio oggetto di Variante al PI e quindi non verranno trattate nella presente relazione);
- Acque superficiali interne.

ACQUE SUPERFICIALI INTERNE



Corsi d'acqua — Corsi d'acqua significativi (D.Lgs 152/2006) — Corsi d'acqua di rilevante interesse ambientale o potenzialmente influenti su corsi d'acqua significativi (D.Lgs 152/2006) — Altri corsi d'acqua	Laghi ■ Laghi naturali significativi (D.Lgs 152/2006) ■ Laghi artificiali significativi (D.Lgs 152/2006)	■ Acque di transizione significative (D.Lgs. 152/2006) ■ Acque marine costiere significative (D.Lgs. 152/2006)
□ Confine regionale		

La rete di monitoraggio delle acque superficiali, attivata a partire dall'anno 2000 e sottoposta a periodiche revisioni o integrazioni, è stata recentemente ridefinita nel 2010 sulla base dei criteri tecnici previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in recepimento della direttiva 2000/60/CE. Nel 2010 i punti di monitoraggio per il controllo ambientale sono 262.


Nella rete di monitoraggio delle acque superficiali sono inclusi anche una serie di punti (22 nel 2010) che vengono monitorati per il controllo della conformità alla [potabilizzazione](#).

Alla rete per il controllo ambientale si aggiungono ulteriori 24 punti destinati esclusivamente al controllo per la [vita dei pesci](#), individuati in base al D.Lgs. 130/92 con successive delibere regionali. Per questi punti non viene effettuato un monitoraggio routinario, infatti dopo il primo anno di campionamento mensile la frequenza di campionamento può essere ridotta o il punto può essere esentato dal campionamento; inoltre tali siti si trovano su corsi d'acqua minori e non sono soggetti alla classificazione dello stato ambientale. Altri siti destinati al controllo per la vita dei pesci, invece, fanno parte integrante del Piano di monitoraggio

regionale e pertanto sono compresi nei punti della rete: essi si trovano sui corsi d'acqua principali (es. Brenta, Astico, Piave, ecc.).

Il numero totale di [punti della rete di monitoraggio 2010](#) è pari a 286.

La mappa seguente mostra la loro localizzazione sul territorio regionale.



A seguito dell'entrata in vigore nel 2006 del Decreto Legislativo n. 152 "Norme in materia ambientale" che recepisce la Direttiva 2000/60/CE, è stata avviata la messa a punto delle metodiche operative per effettuare la classificazione dello stato dei corpi idrici in base ai nuovi criteri previsti dal D.M. 260/10. Questi prevedono anche di effettuare la classificazione al termine di un ciclo di monitoraggio triennale, pertanto i risultati disponibili, essendo riferiti al singolo anno 2010, forniscono esclusivamente delle valutazioni parziali e indicative sulle condizioni qualitative delle acque. Nel frattempo, viene mantenuto il calcolo dell'indice LIM previsto dal D.Lgs. 152/1999 anche per permettere il confronto con le elaborazioni passate.

Livello di Inquinamento dei Macrodescrittori (LIM) ai sensi del D. Lgs.152/99

Nell'anno 2010 le stazioni ricadenti nel livello 1 (Elevato) si trovano principalmente in territorio montano a basso livello di antropizzazione. Le stazioni classificate al secondo livello dell'indice LIM (Buono) sono distribuite in tutta la regione in modo abbastanza omogeneo. Le stazioni ricadenti nei livelli 3 (Sufficiente) e 4 (Scadente) invece si distribuiscono nella zona di pianura, territorio che risente maggiormente degli impatti generati da una maggiore antropizzazione.



227	RO	2010	PO	F. PO	0,1	2,7	0,13	2	16	39	245	40	20	40	80	10	10	40	240	2
229	RO	2010	PO	F. PO	0,09	2,6	0,15	2	15	37	231	40	20	40	80	20	10	40	250	2
230	RO	2010	PO	F. PO DI MAISTRA	0,06	2,3	0,11	2,3	21	22	63	40	20	40	80	10	20	80	290	2
231	RO	2010	PO	F. PO DI PILA	0,05	2,5	0,11	2	18	24	30	40	20	40	80	10	20	80	290	2
232	RO	2010	PO	F. PO DELLE TOLLE	0,06	2,5	0,1	2,3	16	36	8	40	20	40	80	10	10	80	280	2
233	RO	2010	PO	F. PO DI GNOCCA (PO D.DONZELLA)	0,07	2,6	0,1	2,3	17	23	30	40	20	40	80	10	20	80	290	2
234	RO	2010	PO	F. PO DI GORO	0,08	2,5	0,09	2,3	17	20	40	40	20	40	80	10	40	80	310	2

Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per la valutazione dello Stato Ecologico (LIMEco) ai sensi del D.M. 260/10

Il Decreto Ministeriale n. 260 dell'8 novembre 2010, che modifica ed integra il D.Lgs. 152/06, ha introdotto un nuovo descrittore per la valutazione della qualità ecologica dei corsi d'acqua, il LIMEco, da calcolarsi su base triennale (il primo triennio è riferito al periodo 2010-2012). Pertanto i risultati dell'anno 2010 che vengono presentati sono parziali, in quanto riferiti al primo anno di monitoraggio.

227	RO	2010	PO	PO DI VENEZIA	0,07	2,5	0,13	82	0,40	0,20	0,29	0,41	0,32	4	Scarso
229	RO	2010	PO	PO	0,08	2,3	0,14	84	0,36	0,22	0,28	0,48	0,34	3	Sufficiente
230	RO	2010	PO	PO DI MAISTRA	0,06	2	0,11	101	0,44	0,28	0,44	0,44	0,4	3	Sufficiente
231	RO	2010	PO	PO DI PILA	0,04	2	0,1	109	0,50	0,28	0,44	0,66	0,47	3	Sufficiente
232	RO	2010	PO	PO DELLE TOLLE	0,05	2	0,09	125	0,44	0,28	0,44	0,63	0,45	3	Sufficiente
233	RO	2010	PO	PO DI GNOCCA (PO D.DONZELLA)	0,05	2,2	0,09	108	0,44	0,22	0,44	0,53	0,41	3	Sufficiente
234	RO	2010	PO	PO DI GORO	0,06	2,2	0,09	100	0,38	0,22	0,50	0,56	0,41	3	Sufficiente

Inquinamento acustico

Il rumore, per quanto riguarda gli effetti sulla salute, può essere definito come un fenomeno di disturbo acustico per chi lo percepisce. L'esposizione ad una fonte di rumore può provocare nell'organismo danni fisici o psichici anche permanenti. I disturbi più insidiosi, indirettamente causati dal rumore, riguardano l'aumento del livello di stress dell'organismo, che, nel lungo periodo, comporta conseguenze rilevanti dal punto di vista della salute umana.

L'inquinamento acustico ha assunto in questi anni dimensioni tali da essere divenuto, soprattutto nelle aree urbane, un pericolo per la salute e un fattore di degrado della qualità della vita.

La sua incidenza varia in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche dei centri abitati, degli insediamenti produttivi, del traffico, della densità demografica e della posizione geografica dei siti.


Livelli diversi di pressione sonora causano effetti diversi sulla salute umana: da semplice disagio psicologico accompagnato da reazioni comportamentali quali noia, fastidio, irritazione o escandescenza, turbative del sonno; a vere e proprie patologie a carico dell'apparato uditivo, nervoso, cardiovascolare, digerente e respiratorio.

In particolare, un'esposizione a livelli elevati di pressione sonora durante la notte, incide profondamente, senza che l'organismo se ne accorga, sulla qualità del sonno: ciò può causare durante la giornata problemi quali difficoltà di concentrazione, affaticamento, disturbi dell'umore, scarsa tolleranza alle frustrazioni e agli eventi stressanti, irritabilità.

Il Comune di Papozze non è dotato, ad oggi, di un piano di Zonizzazione acustica comunale.

Inquinamento luminoso

Il Comune di Papozze ricade in una zona con aumento della luminanza totale rispetto la naturale tra il 100 ed il 300%.



Valutazione degli effetti

La Variante Verde in esame comporta il mantenimento della configurazione esistente (territorio agricolo), pertanto non si evidenzia alcuna modifica significativa (positiva o negativa) a carico delle componenti ambientali analizzate.

Valutando invece gli effetti determinati dal cambio di destinazione d'uso dei suoli, si evidenzia un impatto positivo sulle componenti ambientali aria, acqua, suolo e biodiversità, paesaggio e sistema insediativo, tenuto conto della destinazione d'uso attuale (edificabile) e futura (senza alcuna possibilità edificatoria).

Considerazioni conclusive

Le analisi svolte consentono di affermare che la Variante n.2 al Piano degli Interventi risulta complessivamente compatibile sia con i caratteri urbanistici e territoriali dell'area in cui va ad insediarsi, sia in rapporto alle componenti ambientali investigate anche in sede delle precedenti varianti al Piano degli Interventi.

Possiamo quindi affermare che per l'esecuzione del piano in esame si intende attuare la normativa attualmente vigente e precedentemente descritte.

Alla luce di quanto esposto nel Rapporto Ambientale Preliminare, appurato che gli impatti sono di tipo trascurabile, che sono state definite adeguate mitigazioni e misure prescrittive inserite nelle Norme Tecniche del Piano si può ritenere che la trasformazione risulti sostenibile e dunque che il Piano possa venir escluso dalla procedura di VAS.

Luglio 2019

Il Responsabile Servizio Tecnico

- F.to Arch. Daniele Lazzarin -

I presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005.



RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- ☒ ARPAV, 2013, Monitoraggio della qualità dell'aria mediante stazione rilocabile - sito di Porto Viro;
- ☒ Piano Territoriale di Coordinamento Regionale (PTRC);
- ☒ Variante parziale al Piano Territoriale di Coordinamento Regionale (2013);
- ☒ Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - Provincia di Rovigo (2012);
- ☒ Piano di Area Delta del Po (1994);
- ☒ Piano del Parco del Delta del Po (2012);
- ☒ Piano di Assetto del Territorio (PAT) di Papozze;
- ☒ Piano Regolatore Generale del Comune di Papozze;
- ☒ Piano di Tutela delle Acque - Regione Veneto;
- ☒ Piano Faunistico Venatorio Regionale 2013-2019;

SITOGRAFIA:

- ☒ <http://www.ptrc.it>;
- ☒ <http://www.pianificazione.provincia.rovigo.it>;
- ☒ <http://idt.regione.veneto.it>;
- ☒ <http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali>